

**AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI CREMONA E MANTOVA**

DETERMINAZIONE n. 3 DEL 18/03/2016

Oggetto: Incarico allo studio legale ZBGM di Mantova in merito alla proroga negoziata dei contratti per i servizi interurbani e di area urbana di Mantova.

PREMESSA E RELAZIONE

IL DIRETTORE dell'Agenzia

Decisione

Affidare all'Avv. Ezio Zani (codice fiscale ZNAZEI69T12E897Q), dello studio ZBGM di Mantova, piazza Folengo n.1, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Mantova, l'incarico di redigere un parere tecnico-legale in merito alla legittimità della proroga di 4 anni del contratto prot. n.19430/12, rep. n.3689, stipulato tra la Provincia di Mantova e APAM Esercizio s.p.a. in data 24/05/2012.

Impegnare a tal fine la spesa di € 2.500,00, oltre al contributo cassa forense e all'IVA 22% per complessivi €3.172,00.-

Motivazione delle scelte

Come peraltro espressamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia con deliberazione n.5 del 2 marzo 2016, il suddetto parere legale si rende necessario per acquisire una valutazione giuridico-amministrativa specialistica – e quindi elementi di ragionevole certezza - in ordine alla legittimità della proroga del contratto citato, di imminente scadenza, nella cui titolarità l'Agenzia è subentrata alla Provincia di Mantova ai sensi dell'art.60, c.7 della L.R. n.6/2012.

La scelta dell' Avv. Ezio Zani, quale affidatario dell'incarico, viene effettuata sulla base del suo curriculum professionale, che garantisce adeguata competenza ed esperienza.

L'incarico viene affidato direttamente, in deroga alle procedure previste dal vigente *"Regolamento per il conferimento di incarichi esterni individuali con contratti di lavoro autonomo"*, ai sensi dell'art.2, c.1, lett. f) del regolamento stesso, che esclude dal campo di applicazione delle disposizioni regolamentari *"gli affidamenti di attività ricadenti nell'ambito applicativo della normativa vigente in materia di contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture"*.

Contesto di riferimento

La Provincia di Mantova, in esito ad apposita procedura concorsuale ad evidenza pubblica, in data 24/05/2012 ha stipulato con l'impresa APAM Esercizio s.p.a. il *"Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale automobilistico interurbano relativo al periodo 01/04/2012 – 31/03/2016"*.

Per effetto dell'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018, avvenuta con deliberazione assembleare dell'Agenzia n.2016/5 del 15/03/2016, ai sensi dell'art.60, c.7 della L.R. n.6/2012 l'Agenzia è subentrata alla Provincia di Mantova nella titolarità del suddetto contratto di servizio.

L'art.3 di tale contratto ne stabilisce la durata, pari a 4 anni a decorrere dal 01/04/2012; esso scade quindi il 31/03/2016. Il comma 1 precisa inoltre che l'ente

affidante si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento fino ad ulteriori 4 anni, come peraltro già espressamente previsto "ab origine" nei documenti di gara d'appalto.

La Giunta Provinciale di Mantova, con deliberazione 06/05/2015 n.53, aveva espresso l'indirizzo di esercitare per intero la facoltà di proroga.

Successivamente la L.R. n.19/2015 ha sostituito il comma 4 dell'art.60 della L.R. n.6/2012, stabilendo che *"Le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, entro ventuno mesi dall'entrata in vigore della legge recante "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)"*.

Il coordinamento tra la normativa regionale di settore, la lex specialis di gara e la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di contratti pubblici ha dato origine a interpretazioni discordanti circa l'assoggettabilità del contratto di servizio sopra citato alla scadenza introdotta dal novellato comma 4 dell'art. 60 della L.R. n. 6/2012.

Istruttoria

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 5/2016 del 2 marzo 2016 ha incaricato il Direttore dell'Agenzia di acquisire il parere tecnico-legale oggetto del presente provvedimento.

Considerata la tempistica estremamente ristretta, modalità di esecuzione e compenso per la prestazione sono stati concordati con l'affidatario per vie brevi.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* ed in particolare l'articolo 107 intitolato *"Funzioni e responsabilità della dirigenza"* e l'articolo 183 intitolato *"Impegno di spesa"*.

Legge Regionale 04/04/2012 n.6 *"Disciplina del settore dei trasporti"* ed in particolare l'articolo 7 intitolato *"Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale"* e l'art.60 intitolato *"Costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale e relative competenze"*.

Atti di organizzazione interna

"Piano esecutivo di gestione (PEG) 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 7 del 15 marzo 2016.

"Regolamento per il conferimento di incarichi esterni individuali con contratti di lavoro autonomo", approvato dall'Assemblea con deliberazione 08/01/2016 n.1.

DETERMINA

1) Di affidare all'Avv. Ezio Zani (codice fiscale ZNAZEI69T12E897Q), con studio in Mantova, piazza Folengo n.1, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Mantova, l'incarico di redigere un parere tecnico-legale in merito alla legittimità della proroga di 4 anni del contratto prot. n.19430/12, rep. n.3689, stipulato tra la Provincia di Mantova e APAM Esercizio s.p.a. in data 24/05/2012.

Di impegnare a tal fine la spesa di € 2.500,00, oltre al contributo cassa forense e all'IVA 22% per complessivi €3.172,00.-

2) Di imputare la spesa complessiva di € 3.172,00 al capitolo 110020306 (livello 5: 001) del PEG 2016.

Mantova, 18 marzo 2016

IL DIRETTORE
Claudio Cerioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.